

proposta di legge n. 25

a iniziativa dei Consiglieri Giacinti, Biancani, Minardi, Urbinati

presentata in data 18 dicembre 2015

MISURE URGENTI DI ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge contiene disposizioni di aggiornamento e di manutenzione dell'ordinamento regionale nei settori della sanità, del sociale, dell'ordinamento istituzionale e dell'ambiente.

In particolare in materia sanitaria vengono introdotte norme volte a razionalizzare le funzioni inerenti la gestione del personale e della committenza all'interno dell'ASUR nonché di-

sposizioni per migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore socio-sanitario.

Per quanto attiene all'ordinamento istituzionale e all'ambiente vengono apportate modifiche volte a consentire una più spedita applicazione delle disposizioni inerenti il conferimento di incarichi lavorativi, l'espletamento di referendum per la fusione di Comuni e la raccolta dei tartufi.

Sono infine prorogati alcuni termini in scadenza nel 2015.

Art. 1*(Modifiche alla l.r. 13/2003)*

1. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 8 bis della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale) è sostituita dalla seguente:

“ i) l'amministrazione e gestione del personale, comprese le procedure di reclutamento e la valutazione dei dirigenti;”.

2. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 8 bis della l.r. 13/2003 sono aggiunte le seguenti: “l bis) la contrattazione decentrata e la sottoscrizione del relativo contratto;

l ter) la gestione della committenza sulla programmazione regionale, avvalendosi di un ufficio di staff.”.

3. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 8 bis della l.r. 13/2003, le parole: “ con le delegazioni di parte sindacale di area vasta” sono sostituite dalle seguenti: “in ASUR con le delegazioni di parte sindacale ai fini della contrattazione collettiva;”.

4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 13/2003 le parole: “umane e” sono soppresse.

5. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 13/2003, è sostituita dalla seguente:

“c) è responsabile dell'organizzazione del personale assegnato;”.

6. Sono abrogati:

a) la lettera h) del comma 1 ed i commi 2 e 3 dell'articolo 9 della l.r. 13/2003;

b) le lettere b), d) ed e) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 13/2003.

7. L'ASUR adegua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, l'atto aziendale alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, provvedendo entro i successivi sei mesi all'adozione dei provvedimenti attuativi.

Art. 2*(Modifica alla l.r. 26/1996)*

1. Al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale) la parola: “coordinatore” è sostituita dalla seguente: “direttore”.

2. All'attuazione di questo articolo l'ASUR provvede senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dell'Azienda e del bilancio regionale.

Art. 3*(Modifica alla l.r. 33/2014)*

1. Il termine del 31 dicembre 2015 di cui al comma 13 dell'articolo 32 della legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33 (Assestamento del bilan-

cio 2014), è prorogato al 31 dicembre 2016 per i requisiti minimi strutturali inerenti le residenze protette per anziani.

Art. 4

(Modifica alla l.r. 5/2013)

1. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno), è sostituito dal seguente:

“4. Per la ricerca e la raccolta del tartufo “albidum pico” o “bianchetto” nell'intera foresta demaniale regionale “Le Cesane”, tenuto conto delle specifiche caratteristiche riproduttive di questo tartufo nell'area considerata, sono rilasciati permessi non limitati ad un numero prestabilito, previa comunicazione agli enti competenti da parte del soggetto interessato alla ricerca e raccolta, nel rispetto delle prescrizioni contenute agli articoli 12, 13 e all'allegato A della presente legge.”.

Art. 5

(Modifica alla l.r. 10/1995)

1. Al comma 2 dell'articolo 8 bis della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche), come modificato dall'articolo 1 della l.r. 25/2015, la parola “delibere” è sostituita con la seguente: “richieste”.

Art. 6

(Modifica alla l.r. 25/2015)

1. L'articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 2015, n. 25 (Modifica alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 “Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche”) è abrogato.

Art. 7

(Modifica alla l.r. 20/2001)

1. Al comma 2 dell'articolo 12 bis della legge regionale 15 ottobre 2001 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), dopo le parole: “è conferito” sono inserite le seguenti: “con contratto di lavoro di natura subordinata di diritto privato e”.

Art. 8

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.